

LINEE GUIDA DISPES PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DURANTE LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Le presenti linee guida disciplinano la mobilità degli studenti iscritti a corsi di studio del DISPES, degli specializzandi e degli studenti iscritti a corsi di master, sulla base di programmi comunitari o di altri programmi internazionali di mobilità, che possono prevedere il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nella carriera dello studente. Il Regolamento viene redatto in conformità al Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti.
2. Richiamato il Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti che all'articolo 8 comma 4 prevede che "il Dipartimento, tenuto conto del piano formativo svolto all'estero", debba riconoscere "integralmente i risultati conseguiti dallo studente durante il periodo di mobilità", si stabilisce che di norma il *Learning Agreement* e gli eventuali successivi *change*, pur nel rispetto del riconoscimento per 'pacchetto' previsto dalla normativa vigente, debbano rispecchiare il piano di studi dello studente tramite l'applicazione dei seguenti criteri:
 - 2.1. Richiamando il Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti che all'articolo 5 comma 4 prescrive che "le attività formative svolte durante la mobilità devono riferirsi a un numero di crediti tendenzialmente corrispondente a quello che lo studente avrebbe acquisito nel medesimo periodo di tempo nella propria Università (di norma 10-15 CFU per un trimestre; 20-30 CFU per un semestre; 40-60 CFU per l'intero anno)", si stabilisce che per lo studente la differenza tra i crediti conseguiti e quelli riconosciuti di norma non possa essere superiore a 4 CFU per singolo esame e a 10 CFU nel totale degli esami. Tenendo conto del piano formativo svolto all'estero, i crediti riconosciuti devono di norma essere pari o maggiori dei crediti degli esami sostenuti all'estero.
 - 2.2. Qualora lo studente non sostenga o superi una o più attività previste dal *Learning Agreement* o dal *Change* il Dipartimento si riserva di rivedere il pacchetto dei riconoscimenti.
 - 2.3. Di norma gli insegnamenti previsti nel piano di studi dello studente di TAF A e B e di cui si prevede il riconoscimento devono essere della stessa area disciplinare degli

insegnamenti sostenuti all'estero e avere congruenza e affinità per titolazione e/o programma.

2.4. Di norma gli insegnamenti previsti nel piano di studi dello studente di TAF C e di cui si prevede il riconoscimento devono essere della stessa area disciplinare degli esami sostenuti all'estero.

2.5. Per gli insegnamenti previsti nel piano di studi dello studente di TAF D e di cui si prevede il riconoscimento non è stabilita alcuna limitazione, fatta salva la congruenza con il piano di studi.

2.6. Eventuale lavoro svolto in preparazione della tesi non dà diritto al riconoscimento di crediti, fatta salva la possibilità di presentare relativa certificazione ai fini della valutazione del riconoscimento di crediti TAF F.

2.7. Richiamando il Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti che all'articolo 5 comma 16 stabilisce che "possono essere riconosciute soltanto le attività formative previste dal Learning Agreement" l'eventuale riconoscimento di crediti TAF F deve essere espressamente previsto.

2.8. Richiamando l'articolo 5 comma 6 del Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti "Per documentati e giustificati motivi possono essere inserite nel LAS attività didattiche in soprannumero, nei limiti previsti dal Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello)."

3. Come previsto dall'articolo 5 comma 9 Regolamento di Ateneo sulla Mobilità internazionale degli studenti "Il Learning Agreement, sottoscritto dal coordinatore dello scambio o dal responsabile del Dipartimento per i tirocini, viene trasmesso al Delegato alla mobilità internazionale del Dipartimento, che verifica la congruenza del programma di mobilità proposto rispetto al percorso formativo dello studente e sottoscrive il documento."

4. L'esame dei *Learning Agreement* viene condotto congiuntamente dai Responsabili degli scambi e dai Delegati di Dipartimento

5. Al fine del riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte durante la mobilità il Dipartimento adotta la tabella di conversione dei voti di cui a pag. 3.

6. Il presente Regolamento entra in vigore 01 giugno 2016.

TABELLA CONVERSIONE VOTI ESTERO*

	30L	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	Failed
Austria	1			2			3			4					5
Belgio	20-19	18		17	16	15	14	13		12		11		10	9
Finlandia	5			4			3				2			1	0
Francia	20-19	18		17	16	15	14	13		12		11		10	9
Germania	1	1,1- 1,5	1,6- 1,9	2	2,1- 2,5	2,6- 2,9	3	3,1- 3,5	3,6- 3,9	4	4,1- 4,3	4,4- 4,6	4,7- 4,8	4,9	5,6,7
Grecia	10	9			8			7			6			5	4,3,2
Lituania	10	9			8			7			6			5	4
Macedonia del Nord	5			4			3				2			1	0
Montenegro	A			B			C				D			E	F
Polonia	5			4			3				2			1	0
Portogallo	20-18	17	16	15		14		13		12		11		10	9
Romania	10	9			8			7			6			5	4
Slovacchia	1			1,5			2			2,5				3	4
Slovenia	10 100- 91	9 90- 81			8 80- 71			7 70- 61			6 60- 51				5 50
Spagna	10	9			8			7			6			5	4
Ungheria	5	4,5			4			3,5			3			2	<2

*La presente tabella è stata approvata nel CDD del 2 luglio 2025, è allegata alle Linee guida del DiSPeS per le attività formative durante la mobilità internazionale e ne costituisce parte integrante e verrà applicata per ogni richiesta di conversione presentata a partire dal 1° OTTOBRE 2025